

N. R.G. 9631/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Specializzata in materia di Impresa

in composizione collegiale, in persona di:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - dott.ssa Chiara Comune | Presidente est. |
| - dott. Stefano Demontis | Giudice |
| - dott.ssa Rachele Olivero | Giudice |

sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 30.01.2026,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. r.g. 9631/2024 promossa da:

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), residente in Lesa (NO),
via Davicini n. 51, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Andrea Lanciani (c.f.
C.F._2 *Email_1* e Giovanni Gianelli (c.f.
C.F._3 *Email_2* che lo rappresentano e
difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in atti

-PARTE ATTRICE-

contro:

Controparte_1 (codice fiscale P.IVA_1 partita iva P.IVA_2 corrente in Lesa (NO),
via Sempione n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_2
[...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Paganessi (CodiceFiscale_4 ,
Email_3 e Giulia Zennaro (CodiceFiscale_5 , Email_4 del Foro
di Verbania, FAX 0323/883814, con studio in Via Mazzini n. 66 -68 di Omegna (VB), ove si domicilia,
giusta procura speciale in atti

-PARTI CONVENUTE -

Oggetto: restituzione finanziamento soci.

CONCLUSIONI

Parte Attrice in riassunzione:

*“voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in via principale, condannare CP_1 alla immediata restituzione a favore di Parte_1
[...] dei “finanziamenti riconoscibili in capo all’istante Parte_1 nella misura
di Euro 595.210,50, essendo il credito certo, liquido ed esigibile, non sussistendo cause di
postergazione così come stabilito dall’Arbitro nel Lodo dallo stesso emesso, oltre agli interessi ai sensi
di legge dal dovuto al saldo, inclusi quelli ex art. 1284 quarto comma c.c., con vittoria di spese, diritti
ed onorari del presente giudizio, comprensivi di IVA e CPA.”*

Parti Convenute:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie del caso:

- *IN VIA PRELIMINARE dichiarare
inammissibile, improponibile e comunque tardiva la domanda del dr. Parte_1
[...] di condanna di CP_1 all’immediata restituzione dei finanziamenti asseritamente
spettanti al dr. Parte_1 nella misura di euro 595.210,50, oltre interessi
e spese;*

- *IN SUBORDINE dichiarare improponibile
l’avversa domanda di condanna di CP_1 alla restituzione del finanziamento al dr. Parte_1*

Parte_1 in quanto la predetta domanda avrebbe dovuto esser preceduta dal preventivo accertamento dell'esistenza di disponibilità finanziarie da parte dell'arbitro ex art. 27 dello statuto (anche in considerazione degli apporti di entrambi i soci) e/o comunque da una espressa richiesta di preventiva fissazione del termine di restituzione ex art. 1817 II co cc;

- *NEL MERITO nella sola non creduta ipotesi in cui si ritenesse di poter superare l'assorbente eccezione pregiudiziale di decadenza e/o improponibilità, respingere ogni avversa domanda essendo infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte.*
- *Con vittoria di spese, competenze, iva e cpa.*
- ”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 .La controversia trae origine dall'opposizione presentata dalla società *CP_1* al decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Verbania a favore del sig. *Pt_1* e contro appunto *Contr* per la somma di €.595.210,50, a titolo di restituzione di somme versate a titolo di finanziamento soci.

Parte *Pt_1* ha agito in via monitoria in forza del lodo per arbitrato irrituale emesso in data 20 novembre 2021 che ha accertato il debito della società nei suoi confronti nella misura indicata, mentre parte Mog ha presentato opposizione, rilevando l'incompetenza del Tribunale di Verbania, l'improponibilità della domanda e l'inesigibilità del credito.

Scambiate le memorie, a seguito di declaratoria di incompetenza e revoca del decreto ingiuntivo la causa è stata riassunta presso la Sezione Imprese di questo Tribunale e, istruita a mezzo documenti, viene ora a sentenza.

2 .Risulta per documenti che l'attore *Pt_1* che detiene il 45% delle quote del capitale di *CP_1* ha convenuto ai sensi dell'art. 27 dello statuto la società Mog in un procedimento di arbitrato irrituale davanti ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara.

L'arbitro ha emesso in data 20 novembre 2021 il lodo con il seguente dispositivo:

“- dichiara che i finanziamenti riconoscibili in capo all'istante Parte_1 ammontano ad Euro 595.210,50 (cinquecentonovantacinquemiladuecentodieci virgola cinquanta);

- dichiara che i suddetti finanziamenti non incorrano in cause di postergazione;

- dichiara che il rimborso dei succitati finanziamenti potrà trovare ragione

nelle disponibilità finanziarie presenti e future della Società CP_1 con la condanna alle spese.

Il credito appare dunque fondato sulla base del lodo.

3 .Sul piano processuale appare destituita di fondamento l'eccezione di tardività della domanda di condanna al pagamento delle somme.

Infatti il convenuto in opposizione con la comparsa di costituzione avanti al Tribunale di Verbania ha aderito all'eccezione di incompetenza a favore di questo Tribunale delle Imprese riservandosi di "coltivare e riproporre" in sede di prosecuzione del giudizio la domanda di condanna avanti al Tribunale dichiarato competente, il che significa che ha inteso mantenere la pretesa sostanziale azionata fin dall'inizio con il ricorso monitorio.

In argomento va osservato che, come sempre ribadito dalla Corte di Cassazione, l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria (Cass.26586/25).

Dunque la pretesa sostanziale del creditore inizialmente formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere esaminata.

4. Così pure non appare ammissibile, perché tardiva, l'eccezione sollevata dalla società Contro in ordine alla circostanza che il credito azionato dal socio Pt_1 dovrebbe essere postergato in ragione delle condizioni attuali della società.

L'eccezione in questione è stata infatti sollevata dalla parte opponente Mog soltanto tardivamente in sede di comparsa conclusionale.

5. Devono dunque essere esaminate le eccezioni tempestivamente formulate: parte opponente con l'atto di citazione in opposizione aveva così concluso:

“IN VIA PRELIMINARE NEL RITO,

- accertare l'incompetenza del suddetto Tribunale di Verbania a emettere il qui opposto decreto ingiuntivo n. 201/2023 del 16/06/2023,

sussistendo, ove possibile un'azione monitoria, ex artt. 1-3 d.lgs n. 168/2003, la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Torino, con conseguente declaratoria di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, ovvero

- in subordine dichiarare l'improponibilità dell'avversa domanda essendo la controversia pure in merito alla verifica delle disponibilità finanziarie di **CP_1** i competenza dell'arbitro ex art. 27 dello statuto; omissis".

Anche nella parte motiva dell'atto di opposizione, l'eccezione di improponibilità era subordinata all'eccezione di incompetenza e poiché l'eccezione di incompetenza è stata accolta deve ritenersi che l'eccezione di improponibilità non debba essere esaminata.

6. Per completezza deve comunque osservarsi che la domanda di condanna, che è oggetto del presente giudizio, non può essere devoluta ad arbitrato irrituale, mentre l'arbitro ha già conosciuto la sottostante domanda di accertamento del credito e l'ha accolta, verificando l'assenza in allora dei presupposti per la postergazione del credito.

Una volta accertata l'esistenza del credito il socio creditore, a fronte dell'inadempimento della società debitrice, non può che rivolgersi al Tribunale per ottenere un titolo esecutivo.

7. Anche l'eccezione di inesigibilità appare infondata.

Si osserva innanzitutto che la locuzione usata dall'arbitro *"dichiara che il rimborso dei succitati finanziamenti potrà trovare ragione nelle disponibilità finanziarie presenti e future della Società [...]"* **CP_** non è stata motivata dall'arbitro ed appare generica.

Dalla lettura della motivazione non si evince il significato dell'espressione utilizzata dall'arbitro né si comprende quale elemento della controversia abbia condotto ad esprimere tale capo del dispositivo, posto che dalla motivazione si evince che le questioni fondamentali oggetto di controversia attenevano all'accertamento dei crediti, che ha avuto esito positivo, ed alla postergazione, che è stata esclusa dall'arbitro.

Va poi sottolineato che né all'interno del lodo né all'interno dello statuto della società sono enucleate regole sull'esigibilità dei crediti dei soci, né può avere un significato vincolante la delibera risalente all'anno 1992 per altro anch'essa generica in punto restituzione (doc.14 convenuta).

Neppure si può ritenere che il socio di minoranza, creditore, debba attendere semplicemente, a tempo indeterminato, le scelte della società in ordine alla liquidazione o all'investimento del patrimonio immobiliare che esiste, perché significherebbe rimettere l'adempimento all'arbitrio del debitore.

Deve dunque ritenersi che il credito sia esigibile, né appare fondata nel caso in esame la questione della mancata fissazione di un termine per l'adempimento ex art.1817 c.c.

La giurisprudenza consolidata sul punto osserva infatti che *“in tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento.”* (11437/22).

Va quindi osservato che i crediti azionati in questa sede dal **Pt_1** sono molto risalenti (alcuni risalgono agli anni '90), sono stati chiesti in restituzione almeno dall'anno 2020 e sono stati accertati dall'arbitro oltre quattro anni or sono: ne consegue che la società è consapevole almeno dal novembre 2021 di essere tenuta a restituire la somma indicata e, malgrado le diffide, non ne ha pagato neppure una parte né ha assunto iniziative in tal senso, pur avendo un patrimonio immobiliare.

Si ritiene dunque che il debitore si sia reso insolvente e dunque il creditore abbia correttamente agito per l'adempimento.

In conclusione la società deve essere condannata a restituire la somma di Euro 595.210,50, oltre agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c dal momento della domanda.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nello scaglione relativo alla domanda accolta (da €.500.000 ad €.1.000.000) nei valori medi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

condanna **CP_1** a restituire a favore di **Parte_1** la somma di €. 595.210,50, oltre agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;

condanna **CP_1** a rimborsare a **Parte_1** le spese processuali che liquida in €.29.193 per compensi oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Torino, 30 gennaio 2026.

La Presidente est.

Giudice Chiara Comune